



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che ha previsto l'indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO l'art. 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*;
- VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e in particolare l'articolo 20, recante *"disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR"*;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 26 ottobre 2023, n. 205, recante *"Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno"* ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 26 ottobre 2023, n. 206, recante *"Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73"*;
- VISTO il decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575, recante *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205"*;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 24 ottobre 2024, n. 214, recante *"Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106"*;
- VISTO il decreto dipartimentale del 10 dicembre 2024, n. 3059, recante *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205"*;

- VISTO il decreto dipartimentale del 10 dicembre 2024, n. 3060, recante *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206"*;
- VISTO decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79 recante *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026"*;
- VISTO in particolare l'articolo 2, comma 2, del D.L. 45/2025 che ha introdotto il comma 3-quater all'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, disponendo che *"I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita [...]"*;
- RICHIAMATA la nota MIM DGPER 7 luglio 2025, n. 154209, recante *"Procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale docente - Obbligo di accettazione"*;
- ACQUISITO il numero delle sedi vacanti a seguito delle operazioni di mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2025/2026;
- VISTA la nota USRLO Ufficio VII 7 luglio 2025, n. 34746, relativa alla pubblicazione dei posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità;
- VISTA la nota USRLO Ufficio VII 17 luglio 2025, n. 36939, recante integrazioni al quadro delle disponibilità pubblicato con nota 34746/2025 limitatamente alla scuola dell'infanzia della provincia di Mantova;
- VISTA la nota 14 luglio 2025, n. 36186, che ha dato avviso dell'apertura delle istanze POLIS per l'espressione dell'accettazione o della rinuncia dell'eventuale proposta di individuazione e, in caso di convocazione su più graduatorie, per esprimere l'ordine di preferenza delle classi di concorso/tipologie di posto per gli aspiranti convocati per le procedure concorsuali di cui ai DDG 3059/2024, 3060/2024, 2575/2023;
- VISTO il Decreto ministeriale 11 luglio 2025, n.137, recante *"Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2025/26"* e relativi allegati, che ha determinato il relativo contingente, assegnando alla Lombardia 11.761 posti;
- VISTO in particolare il paragrafo A.7 dell'Allegato "A" D.M. n. 137/2025 che ribadisce *l'obbligo di accettazione o rinuncia esplicita alla sede scolastica entro cinque giorni dall'assegnazione della stessa*;
- VISTA la nota MIM della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 160292 del 14 luglio 2025, *"Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2025/26"*;
- VISTO il proprio decreto 14 luglio 2025, n. 934, con il quale è stato ripartito il contingente per le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2025/2026 tra le Graduatorie ad Esaurimento e le graduatorie concorsuali;
- VISTO il proprio decreto n. 978 del 16 luglio 2025 di accantonamento di numero due posti sulla cdc A054 per la procedura concorsuale ex DDG 2575/2023;
- VISTO il proprio decreto n. 979 del 16 luglio 2025 con il quale sono stati individuati i destinatari di contratto a tempo indeterminato/determinato finalizzato al ruolo per l'a.s. 2025/2026 dalle graduatorie concorsuali PNRR2 ex D.D.G. 3059/2024 e D.D.G. 3060/2024 e PNRR1 ex D.D.G. 2575/2023;

- VISTO l'avviso USRLO del 16 luglio 2025 n. 36761 che ha dato avvio alle operazioni di assegnazione di sede per gli aspiranti individuati con provvedimento 979 del 16 luglio 2025;
- RICHIAMATA la nota MIM DGPER del 16 luglio 2025, n. 163185 recante *indicazioni operative in merito all'**obbligo di accettazione o rinuncia esplicita dell'assegnazione di sede entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica** in conformità a quanto previsto dall'articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 5 giugno 2025;*
- RIBADITO CHE l'adempimento concernente l'obbligo di accettazione a carico dell'interessato deve avvenire mediante "[...] una specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile da un apposito link [...]" e chiarito altresì che "le comunicazioni di accettazione presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione" in conformità a quanto previsto dal punto A.7.1. dell'Allegato "A" del Decreto ministeriale numero 137 dell'11 luglio 2025;
- ACQUISITE le espressioni di preferenze formulate dagli interessati;
- VISTI gli esiti prodotti dal sistema informativo con riferimento alle preferenze espresse dagli interessati, in riferimento ai posti effettivamente disponibili ed entro il limite delle assunzioni autorizzate,

DISPONE

Art. 1)

I docenti di cui all'allegato elenco sono individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato/determinato finalizzato al ruolo a decorrere dall'a.s. 2025/2026, sulla classe di concorso/tipologia di posto e nella sede rispettivamente indicata.

Art. 2)

In conformità a quanto previsto dal D.L. 45/2025, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, che ha introdotto l'articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e dall'Allegato "A" del D.M. 137/2025, paragrafi A.7 e A.7.1 e ulteriormente precisato con note MIM DGPER 7 luglio 2025, n. 154209 e 163185 del 16 luglio 2025 in materia di **obbligo di accettazione o rinuncia esplicita alla sede scolastica entro cinque giorni dall'assegnazione della stessa**, si ribadisce che **gli aspiranti dovranno comunicare in maniera espressa l'accettazione o il rifiuto dell'accettazione tramite il link pubblicato nelle note richiamate e qui di seguito riportato:**

<https://miurjb6.pubblica.istruzione.it/istanza-inr-sede/private/accettazioneRinuncia/index>

Art. 3)

Come precisato nei paragrafi A.7 e A.7.1 dell'Allegato "A" del D.M. 137/2024, entro il termine sopra indicato gli aspiranti devono espressamente dichiarare la volontà di accettare la sede assegnata, tramite l'apposito link. In assenza della suddetta accettazione, espressa esclusivamente attraverso le modalità descritte dalle disposizioni richiamate nel presente provvedimento, il candidato sarà considerato rinunciatario.

Le comunicazioni di accettazione presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

Art. 4)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE
Luciana VOLTA

Allegato:

- Individua_SEDE_GM_Fase1_turno_2_2025/26 (pdf)

Responsabile del Procedimento: Adamo Castelnovo
AC/rf/alm